

Preg.mo Signore  
**Claudio Cia**  
Consigliere provinciale  
Gruppo consiliare Gruppo Misto  
S E D E

e, p.c., Preg.mo Signore  
**Ugo Rossi**  
Presidente  
Provincia Autonoma di Trento  
S E D E

Preg.mo Signore  
**Bruno Dorigatti**  
Presidente  
Consiglio provinciale di Trento  
S E D E

Trento, 30 maggio 2016

Prot. n. A039/2016/ **284919** /2.5-2013-1091

OGGETTO: interrogazione n. 2864, avente ad oggetto: “*Sulla realizzazione di una cabina di trasformazione a Mattarello*”, presentata dal consigliere Cia.

In riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Il valore di campo di induzione magnetica di 3 microtesla è quello più basso fra i limiti indicati dal DPCM 08 luglio 2003 ed è definito come “obiettivo di qualità” ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi medesimi. Lo stesso DPCM definisce un “valore di attenzione” che costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine, ed è pari a 10 microtesla; questo valore, quindi, è già da intendere quale applicazione di un principio di precauzione, definito dal legislatore.

A livello progettuale, per la cabina di trasformazione di cui si sta parlando, è definita una distanza di prima approssimazione (DPA) rispetto alle pareti della stessa di 2 metri (sentita telefonicamente Set Distribuzione) oltre la quale è rispettato l’obiettivo di qualità.

Sulla base di queste considerazioni, il principio di precauzione applicato a questa tipologia di infrastruttura risulta già applicato e le valutazioni tecniche riguardo all’individuazione più compatibile della localizzazione della stessa sono rimandate al proponente, sulla base degli interventi da attuare e delle infrastrutture già presenti (elettrودotto aereo, necessità di realizzare il cavidotto sotterraneo di collegamento ecc.).

La procedura di autorizzazione di questa infrastruttura prevede una fase di pubblicazione e raccolta di eventuali osservazioni da parte dei soggetti interessati quale modalità di “consultazione e partecipazione”. Pertanto, prima dell’avvio della procedura di autorizzazione, non è

possibile sulla sola base delle “voci” dei residenti diffidare il soggetto proponente Set Distribuzione a realizzare la cabina da un'altra parte, mancando i presupposti tecnici e normativi che legittimano tale richiesta.

Per quanto riguarda le distanze minime da rispettare quale vincolo urbanistico o di altra natura, la competenza è del Comune.

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -